

## REGOLAMENTO CONSULTA SPORTIVA COMUNALE

### Art. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino riconosce lo sport come servizio ad elevata valenza sociale e intende promuovere e sostenere le iniziative atte a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero.

### Art. 2 – FUNZIONI E COMPETENZE

Per realizzare tali scopi, è istituita la Consulta Sportiva Comunale, con funzione consultiva e propositiva.

Essa collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di favorire, sviluppare e coordinare le attività concernenti la diffusione della pratica sportiva e coadiuva il Comune, per quanto attiene alla promozione della pratica delle attività motorie sportivo-ricreative ed agonistiche, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e programmazione.

La Consulta è inoltre luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive del territorio.

### Art. 3 – COMPOSIZIONE

La Consulta Sportiva è così composta:

- 3.1 Dall'Assessore allo Sport o da suo delegato con funzioni di Presidente
- 3.2 Equilibrata presenza delle componenti politiche, in modo da garantire la rappresentanza di Gruppi Consiliari di minoranza come rappresentati a seguito dell'esito elettorale
- 3.3 Tutte le Società ed Associazioni Sportive, che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere prive di scopo di lucro
  - avere statuto registrato presso l'ufficio del registro
  - essere iscritti al CONI, o ad una disciplina sportiva associata al CONI, oppure, in caso di mancata iscrizione al CONI, essere una società che da almeno 10 anni opera a Castelletto Sopra Ticino nell'ambito sportivo
  - avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e di ivi svolgere la propria attività prevalenteOgni associazione provvederà a nominare un proprio rappresentante titolare ed uno supplente. Entrambi parteciperanno alle riunioni della consulta sportiva. Solo il rappresentante titolare ha diritto di voto. In sua assenza, acquisirà diritto di voto il rappresentante supplente.
- 3.4 Un rappresentante del CONI.
- 3.5 Due rappresentanti scolastici, uno designato dal Consiglio di Circolo ed uno designato dal Consiglio d'Istituto."

### Art. 4 – FUNZIONAMENTO

#### 4.1 Convocazione

La Consulta Sportiva si riunisce di regola almeno 3 volte l'anno presso le sedi comunali designate.

La Consulta Sportiva Comunale al fine di favorire la più ampia discussione sui problemi dello sport potrà essere convocata dal Presidente della stessa ogni qualvolta ne sarà ravvisata la necessità con un preavviso di 5 giorni dalla data della riunione.

Sedute straordinarie possono essere richieste, previa proposta scritta completa di ordine del giorno, rivolta al Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti.

#### 4.2 Presidenza e Vicepresidenza

E' compito del Presidente

- a) convocare la consulta con preavviso scritto almeno 5 giorni prima della riunione.
- b) definire i punti all'ordine del giorno
- c) coordinare la Consulta
- d) invitare alla Consulta esterni in grado di fornire un significativo contributo allo svolgimento di particolari punti all'ordine del giorno
- e) decidere circa l'opportunità di trattare in un'unica seduta i punti posti fra le varie ed eventuali o rinviare gli stessi a successiva Consulta.

La carica di Vice Presidente è elettiva.

Le modalità di elezione sono definite dalla Consulta stessa.

#### **4.3 Segreteria**

La funzione di Segretario della Consulta viene esercitata da un dipendente comunale. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. Il Segretario non ha diritto di voto.

#### **4.4 Svolgimento delle riunioni**

La Consulta dello Sport discute e vota sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta definendo i tempi per gli interventi e moderando le diverse opinioni.

Le decisioni della Consulta vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In apertura di seduta il Presidente deciderà le modalità della votazione (voto manifesto, voto segreto, ecc...).

La seduta è valida, in prima convocazione, appurata la presenza di  $\frac{1}{2}$  dei componenti (nel caso delle associazioni, per componente si intenda l'associazione e non il singolo rappresentante); in seconda convocazione, appurata la presenza di  $\frac{1}{3}$  dei suddetti.

### **Art. 5 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

#### **5.1 Gruppi di lavoro**

La Consulta può costituire, per l'approfondimento di singole tematiche coerenti con le finalità della Consulta stessa, ristretti gruppi di lavoro.

#### **5.2 Pubblico**

Le riunioni della Consulta sono di norma aperte al pubblico, il quale però può intervenire esclusivamente in qualità di uditore.

#### **5.3 Partecipazioni esterne**

La Consulta può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di collaborazioni esterne.

### **Art. 6 - DURATA**

La Consulta dello Sport ha durata pari al mandato dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 7 - DECADENZA, DIMISSIONI E NUOVE ADESIONI**

7.1 Le società appartenenti alla Consulta dello Sport sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività durante la legislatura
- b) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione
- c) assenza per più di tre volte consecutive in un anno.

7.2 I rappresentanti delle associazioni sportive non possono delegare la propria presenza alle sedute della Consulta ad altri soggetti.

7.3 Entrano a far parte della Consulta le associazioni nate durante il mandato, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

7.4 L'entrata e l'uscita delle società appartenenti alla Consulta Sportiva vengono convalidate da specifica determinazione del Responsabile dell'area interessata.

### **Art. 8 - FINANZIAMENTO**

8.1 È istituito un fondo annuo a favore della Consulta Sportiva da determinare in sede di approvazione di bilancio preventivo. Tale fondo verrà ripartito annualmente tra le associazioni appartenenti alla Consulta conformemente ai seguenti criteri:

- promozione dello sport in età giovanile
- qualità dell'attività sportiva svolta
- numero degli iscritti
- sostegno della componente associazionistica necessitante di strutture per lo svolgimento della specifica disciplina sportiva e penalizzata dalla non disponibilità sul territorio delle strutture stesse.
- **valorizzazione della pratica sportiva svolta nella Comunità Castellettese.**

La Giunta Comunale prenderà atto delle indicazioni della Consulta per l'assegnazione dei contributi.

8.2 Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le società e le associazioni appartenenti alla Consulta che:  
- risultino in stato d'insolvenza nei confronti del Comune, oppure

- siano state assenti, nell'anno di riferimento, per più di 3 volte consecutive, oppure
- non abbiano rispettato il presente regolamento, oppure
- svolgano attività sportiva non a livello dilettantistico, oppure
- siano iscritte alla Consulta Sportiva da meno di un anno.

#### **Art. 9 - DIRITTI E DOVERI**

**9.1** I tesserati appartenenti ai settori di promozione sportiva giovanile delle associazioni aderenti alla Consulta Sportiva Comunale non residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino hanno gli stessi diritti dei tesserati residenti.

**9.2** Le Associazioni aderenti alla Consulta Sportiva Comunale hanno l'obbligo di fornire annualmente, entro un termine stabilito dall'Assessore allo Sport, una relazione esauriente sull'attività di promozione svolta e specificante i dati richiesti dal Comune al fine di provvedere alle assegnazioni dei contributi ed il bilancio relativo all'esercizio economico della società stessa; in tale dichiarazione dovranno rientrare anche le quote d'iscrizione e partecipazione applicate ai propri tesserati. Al Comune è data facoltà di verificare i dati forniti.

#### **Art.10 - NORME TRANSITORIE**

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.